



## COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Provincia di Monza e della Brianza

Publicato all'Albo Pretorio  
dal 25/07/2014  
al 09/08/2014

L'incaricato della pubblicazione  
F.to Michele Coriale

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 26 in data 09/07/2014

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DE L TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2 014**

Il giorno nove del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici alle ore 21:00, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 13 Consiglieri. E cioè:

LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA	Sì	==
----------------------------	----	----

	PRES	ASS		PRES	ASS
LEONI ANDREA GIUSEPPE	Sì	==	ZORZETTO MAURIZIO	Sì	==
COLOMBO ALBERTO LUIGI	Sì	==	COLOMBO DANILA	Sì	==
RIPAMONTI ANGELO	Sì	==	MOTTA LORENZO	Sì	==
SALA LORELLA	Sì	==	BONANOMI ENRICO	Sì	==
ROGNONI DANILO LUIGI	Sì	==			
CRISTOFORI NORBERTO	Sì	==			
BERRUTI FEDERICO	Sì	==			
PRESTIA PAOLO	Sì	==			
				13	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo

Il presidente, Sig. Loukiainen Kristiina Maria, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 IN DATA 09.07.2014

### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014**

---

#### **Interventi**

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Federico Berruti che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Maurizio Zorzetto rileva una discrasia tra quanto previsto nella parte narrativa rispetto alla parte dispositiva (copertura, parziale copertura)

Il Consigliere Maurizio Zorzetto dà lettura di una dichiarazione di voto, che viene allegata al presente atto sotto il numero "1";

Successivamente,

#### **Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, N. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, N. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, N. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, N. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, N. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, N. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, N. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, N. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, N. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, N. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, N. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Valutato che le aliquote in adozione consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

servizi indivisibili	natura della spesa	importo	entrate	
			specifiche	totale
<b>pubblica illuminazione</b>	acquisto beni e servizi	85500,00	0,00	85500,00
<b>cura del verde pubblico</b>	acquisto beni e servizi	48000,00	0,00	48000,00
	trasferimenti del servizio	6400,00		6400,00
	personale	73181,00	-13200,00	59981,00
<b>Sicurezza</b>	acquisto beni e servizi	44200,00	-18300,00	25900,00
	trasferimenti	33500,00	-33500,00	0,00
<b>Protezione civile</b>	acquisto beni e servizi	4000,00		4000,00
<b>Viabilità</b>	acquisto beni e servizi	22500,00	-18000,00	4500,00
	personale (20% Uff. 50% Op. Ec.)	22323,00		22323,00
<b>servizi cimiteriali</b>	acquisto beni e servizi	18500,00	-15000,00	3500,00
	interessi passivi del servizio	18127,00		18127,00
<b>Mnautenzione patrimonio</b>	acquisto beni e servizi	25171,00		25171,00
<b>Totale spese servizi indivisibili</b>		<b>401402,00</b>	<b>-98000,00</b>	<b>303402,00</b>

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

<b>aliquota</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1 ‰</b>	<b><u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></b> S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b>1 ‰</b>	<b><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</u></b> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
<b>1 ‰</b>	<b><u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
<b>1 ‰</b>	<b><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u></b> L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
<b>1 ‰</b>	<b><u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze
<b>1 ‰</b>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b>
<b>2 ‰</b>	<b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b> fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati
<b>0 per mille</b>	<b><u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u></b>

TENUTO CONTO che:

- le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, N.147

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, N.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e

*delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo N. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. N. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che

- il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- il medesimo comma stabilisce che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014 mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo N. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo N. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; A tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo nel Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al co. 676;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria della Responsabile del Servizio finanziario, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs N. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;

## **Decisione**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 13;
- Consiglieri votanti: N.13;
- Consiglieri astenuti: N.0;
  
- Voti favorevoli: N. 13;
- Voti contrari: N. 0;

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

aliquota	DESCRIZIONE
1 ‰	<p><b><u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></b>                      S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
1 ‰	<p><b><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</u></b>                      E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p>
1 ‰	<p><b><u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b>                      Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
1 ‰	<p><b><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u></b>                      L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>
1 ‰	<p><b><u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b>                      Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze</p>
1 ‰	<p><b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></b></p>
2 ‰	<p><b><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></b>                      fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati</p>
0 per mille	<p><b><u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u></b></p>

- 2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, N. 147;
- 3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

servizi indivisibili	natura della spesa	importo	entrate	
			specifiche	totale
<b>pubblica illuminazione</b>	acquisto beni e servizi	85500,00	0,00	85500,00
<b>cura del verde pubblico</b>	acquisto beni e servizi	48000,00	0,00	48000,00
	trasferimenti del servizio	6400,00		6400,00
	personale	73181,00	-13200,00	59981,00
<b>Sicurezza</b>	acquisto beni e servizi	44200,00	-18300,00	25900,00
	trasferimenti	33500,00	-33500,00	0,00
<b>Protezione civile</b>	acquisto beni e servizi	4000,00		4000,00
<b>Viabilità</b>	acquisto beni e servizi	22500,00	-18000,00	4500,00
	personale (20% Uff. 50% Op. Ec.)	22323,00		22323,00
<b>servizi cimiteriali</b>	acquisto beni e servizi	18500,00	-15000,00	3500,00
	interessi passivi del servizio	18127,00		18127,00
<b>Mnautenzione patrimonio</b>	acquisto beni e servizi	25171,00		25171,00
<b>Totale spese servizi indivisibili</b>		<b>401402,00</b>	<b>-98000,00</b>	<b>303402,00</b>

4) di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 4033/20104 del 28/02/2014;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere e visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 13;
- Consiglieri votanti: N.13;
- Consiglieri astenuti: N.0;
  
- Voti favorevoli: N. 13;
- Voti contrari: N. 0;

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
**F.to Loukiainen Kristiina**  
**Maria**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo**

**Il Consigliere Anziano**  
**F.to Andrea Giuseppe Leoni**

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio.

Ronco Briantino, 21/07/2014

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo**

---

Copia conforme all'originale.

Ronco Briantino, 25/07/2014

**Il Funzionario**  
**Vincenza Ripamonti**